



PIEMONTE REGIONALE VV.F.
PIEMONTE VALLE D'AOSTA

franceschi
o Carroli
MOD. 2 G
12 NOV 1998
19

28 NOV 1998

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

ISPETTORATO PER L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

8331
1415

Agli Ispettorati Regionali
Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Divisione *Sen*
Prot. N.º *1579* *Allegati*
13 fogli

Risposta al Foglio del
Div. *Sen* N.º

OGGETTO Circolare 14/97 - Chiarimenti -

Sono pervenuti allo scrivente Ufficio alcuni quesiti sulla nuova articolazione dei turni effettuati dal personale operativo regolata con circolare 14 del 31.12.1997.

A tale proposito si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti, con preghiera di darne diffusione ai Comandi Provinciali:

- a) Per una semplificazione del conteggio delle ore di lavoro effettuato dal personale operativo impiegato in orario diverso dalla turnazione 12-24/12-48, si ritiene che il numero complessivo delle ore svolte debba essere considerato nel totale delle ore di lavoro che il personale deve rendere in un anno (133,5 turni da 12 ore, pari a 1602 ore) oppure trasformato in turni (es. 36 ore sono pari a 3 turni) e comparato con il totale dei turni da rendere in 1 anno.
La semplificazione di cui sopra riguarda anche il personale impiegato in missione come ad esempio in caso di calamità.
Si ritiene inoltre che al suddetto personale possa essere concesso di poter godere di un adeguato periodo di riposo saltando il primo turno di lavoro che ricade entro le 24 ore dal suo rientro, tenendo ovviamente conto delle ore non prestate.
- b) I salti (congedo o recupero) di cui alla Tabella "C" sono comprensivi del recupero delle festività di S. Barbara e del S. Patrono e vanno suddivisi in metà diurni e metà notturni (le eventuali frazioni di turno potranno essere considerate nelle ore di permesso breve); comunque i salti diurni non potranno mai superare il 50% del totale.
- c) Fermo restando che 18 turni (17 per coloro che avranno meno di 3 anni di servizio) sono incompressibili, la riduzione dei salti nel caso di assenze consistenti si applicherà solo alla differenza tra il totale dei salti indicato nella Tabella "C" e il numero di salti di cui sopra (18 o 17), secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione turni} = \frac{\text{totale salti} - 18}{133,5} \times \text{turni di assenza (malattia o infortunio)}$$

IL CAPO DELL'ISPettorato
(MAZZINI)

ISTITUTO PENITENZIARIO E CARCERARIO STATO S